

C.R.A.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA

INFORMAZIONI

Speciale «Legge Quadro».

Note interpretative della
**Commissione Regionale
per l'Artigianato.**

Allegato su:
La Società Cooperativa Artigiana.

Contiene:
**I dati degli albi provinciali
delle imprese artigiane.**



QUALIFICAZIONE
DELL'ARTIGIANATO

Fig. 6.




Fig. 5.



Fig. 4.



Legge Quadro per l'artigianato. Le note della C.R.A.

Il documento che si propone costituisce la sintesi di un lavoro, durato alcuni mesi, di studio e analisi del testo della Legge n. 443/1985 «Legge Quadro per l'Artigianato» e di confronto e consultazione con Enti, Istituzioni e soggetti comunque interessati all'applicazione e all'attuazione della legge. Al proposito, è doveroso sottolineare l'essenziale contributo alla stesura dei testi dell'Avvocato Cesarino Zuppiroli e del Signor Luigi Lombardo.

Il giudizio positivo che abbiamo fin dall'inizio attribuito a questa normativa, unitamente al ruolo che riteniamo ci competa nella sua applicazione, nella gestione e nel governo della categoria, ci ha portato ad un lavoro di approfondimento e di confronto che, se da un lato può aver tolto una certa tempestività al nostro intervento interpretativo, dall'altro lo rende, crediamo, più ponderato, completo e comprensibile.

A nostro giudizio infatti, la legge può costituire la base ed il presupposto per l'avvio di una nuova politica per il settore, programmatica e coerente con obiettivi generali di sviluppo economico e civile e non più disorganica, incoerente, occasionale.

Essa richiede però sicuramente interventi interpretativi che ne consentano

un'applicazione corretta e feconda degli effetti positivi che tutti vogliamo produrre.

E ciò tanto più perché, trattandosi di legge Quadro, e competendo quindi alle Regioni completare ed attuare la normativa dello Stato, è necessario raggiungere la massima uniformità, sul piano nazionale, nella interpretazione dei più importanti istituti.

La C.R.A. ha pertanto inteso dare il suo contributo in questo senso, producendo un commento ed una interpretazione del testo legislativo, che ci pare a questo punto completo, anche se il documento che si presenta non può, per forza di cose, essere considerato definitivo.

Contributi nuovi potranno venire dalla pratica quotidiana di gestione della legge e del contenzioso, che sulle questioni maggiormente controverse non mancherà di intervenire.

Il criterio che abbiamo usato come guida, oltre, naturalmente, al rigore con cui ci siamo attenuti il più possibile al testo letterale, è stato quello di vedere la legge come strumento volto a favorire lo sviluppo del settore, anche in attuazione del dettato costituzionale.

Il legislatore ha fatto propria una visione strutturale dell'artigianato, ha preso atto del suo peso economico e sociale ed ha fornito strumentazione necessaria perché l'ulteriore sviluppo e qualificazione dello stesso siano perseguiti dai pubblici poteri nel quadro dell'assetto istituzionale regionalistico del nostro Paese.

Un grande impegno attende tutti noi, Istituzioni politiche, Organi della categoria, Istituti, Confederazioni sindacali ed Associazioni che operano nell'artigianato e verso l'artigianato per avviare questo grande processo di rinnovamento e di rilancio.

Questo impegno, che certamente trova il suo punto di applicazione a livello delle Regioni, richiede anche momenti di direzione e di coordinamento nazionale nel cui ambito importante poteva e può essere il ruolo del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, di cui abbiamo chiesto, per ora inascoltati, l'urgente insediamento.

Come C.R.A. dell'Emilia-Romagna, in ogni caso, insieme alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato della Regione ed aperti al contributo di tutti, intendiamo proseguire nel nostro lavoro finalizzato alla migliore gestione della legge ed a costituire punto di riferimento per la nostra Regione nell'adeguamento e revisione della propria legislazione.

Giancarlo Negretti
Presidente della C.R.A.

Note interpretative della legge n. 443 dell'8.8.1985 (legge quadro per l'artigianato).

In data otto agosto 1985, veniva promulgata dal Presidente della Repubblica la Legge Quadro per l'Artigianato portante il n. 443.


A norma dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, non essendo stato diversamente

predisposto la legge 443/1985 pubblicata nella G.U. n. 199 del 24/8/1985 è entrata in vigore e quindi divenuta a tutti gli effetti legge dello Stato dal giorno otto settembre 1985.

Si tratta di un provvedimento legislativo di grande importanza, destinato a produrre i suoi positivi effetti per l'intera categoria dell'imprenditoria artigiana

per molti anni a venire.

Le note-commento che seguono, nelle quali la legge viene presa in esame, articolo per articolo, sono volte a fornire un orientamento interpretativo di massima a tutti coloro che, a diversi livelli e nei più disparati settori, sono designati o chiamati a svolgere la loro attività per l'artigianato.



Art. 1 Potestà delle regioni

La legge 443 ha carattere enunciativo ed ha dettato i principi fondamentali nell'ambito dei quali le Regioni «emanano norme legislative in materia di Artigianato».

Viene così attuata la disposizione di cui all'art. 117 della Costituzione ponendo finalmente in condizione l'Ente regionale di espletare la propria potestà legislativa anche in materia di artigianato (potestà legislativa trasferita dallo Stato alla Regione con la legge 382/1972), completando l'ambito delle materie riservate dalla Costituzione alla Regione, atteso che le funzioni amministrative in materia di artigianato erano già state trasferite alle medesime con il D.P.R. n. 616/1977. In attuazione di queste ultime disposizioni legislative la Regione Emilia-Romagna ha provveduto tempestivamente ad approvare la legge regionale n. 18/1982, con la quale, oltre a dettare particolari norme di funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato, quali organi di autogoverno, tutela e promozione della categoria, provvedeva anche a delegare talune di tali funzioni amministrative agli enti locali (Province e Comuni della regione)).

Con la circolare dell'Assessorato regionale dell'industria, artigianato, cooperazione e problemi del lavoro del 15 marzo 1978, prot. I.A. 1336-2/3- venivano impartite ai comuni precise istruzioni circa gli adempimenti a loro cari-

co, concernenti «l'istruttoria (preliminare) e la certificazione» da allegarsi alla domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane da parte dell'imprenditore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, 4° comma, del d.p.r. 616 precitato.

Spetta ora alle Regioni esercitare la potestà legislativa di cui all'art. 117 della Costituzione, nell'ambito della Legge Quadro per l'Artigianato, così come indicato nell'art. 1 della medesima e provvedere, fra l'«altro:

- a) a rivedere ed adeguare le leggi già emanate (per la Regione Emilia-Romagna la legge n. 18/1982), perché risultino conformi e coordinate alla legge statale, attribuendo alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ed alle Commissioni Regionali per l'Artigianato tutti i compiti e le funzioni che risulteranno necessari ed utili per poter assolvere appieno il loro ruolo di organi di rappresentanza, di tutela e di promozione dell'artigianato;
- b) ad emanare apposite disposizioni legislative per l'elezione delle C.P.A., determinandone il numero dei componenti, avendo presente la necessità di garantire la massima rappresentanza della categoria, delle associazioni sindacali, degli esperti e delle istituzioni, così come previsto nell'art. 10 della Legge Quadro;
- c) a fissare la data delle elezioni delle C.P.A., nei termini previsti dal 5° comma dell'art. 13 della legge;
- d) ad emanare precise norme sulla composizione della CRA ed il nu-

- mero dei componenti, in modo da garantire le rappresentanze, così come indicato dall'art. 11 della legge;
- e) a predisporre, insieme agli organi di rappresentanza e tutela della categoria ed alle organizzazioni sindacali del settore, le indagini e gli studi necessari per individuare le lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura esistenti sul territorio regionale, da indicare poi al Consiglio Nazionale dell'Artigianato, per consentire al Presidente della Repubblica di emanare apposito decreto con i nuovi elenchi di tali settori di attività;
- f) a rivedere ed adeguare i provvedimenti legislativi regionali in vigore in materia di agevolazioni creditizie, assistenza tecnica, ricerca applicata, promozione professionale, associazionismo economico (nelle forme previste dall'art. 6), esportazioni e realizzazione di insediamenti produttivi artigiani, ai principi sanciti dalla Legge Quadro ed ad emanare nuovi provvedimenti diretti a soddisfare le esigenze dei settori sopra enunciati;
- g) ad attuare le norme di cui all'art. 8 della legge, relative alla istruzione artigiana, privilegiando, nella formazione professionale, il contributo delle imprese artigiane più qualificate;
- h) a regolamentare l'erogazione delle sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 5, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 2 Imprenditore artigiano

Per la prima volta nella legislazione italiana è stata introdotta la definizione dell'imprenditore artigiano.

L'art. 2083 del C.C., infatti, fornisce una definizione generica dei piccoli imprenditori, tra i quali viene annoverato anche l'artigiano, oltre ai piccoli commercianti ed ai coltivatori diretti del fondo.

Nella legge 860/56, invece, veniva definita, all'art. 1, l'impresa artigiana ed i suoi peculiari requisiti, notevolmente ampliati rispetto a quelli indicati nell'art. 1083 del C.C., consentendo l'utilizzo di prestatori d'opera subordinati (con le delimitazioni numeriche

indicate nell'art. 2) e la possibilità di operare in forma societaria, secondo gli schemi giuridici riportati nella prima parte dell'art. 3, ma nessun cenno veniva fatto al soggetto titolare, cioè all'imprenditore artigiano.

Da qui il diffondersi, per la verità in modo arbitrario, delle equivoche interpretazioni circa la natura giuridica della figura dell'artigiano, definito indifferentemente imprenditore o lavoratore autonomo.

L'art. 2 della Legge Quadro ha definitivamente chiarito che l'imprenditore artigiano si distingue nettamente dagli altri imprenditori in quanto deve esercitare personalmente, professionalmente,

ed in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone appieno la responsabilità e tutti i rischi ed oneri inerenti alla sua direzione e gestione.

L'attività artigiana deve rappresentare la professione dell'imprenditore artigiano, svolta in misura prevalente e con il proprio lavoro personale.

Il legislatore ha qui enunciato anche, come caratteristica peculiare, quella della partecipazione al lavoro «anche manuale» dell'artigiano, da intendersi come suo intervento personale nel «processo produttivo» e, quindi, in una qualsiasi delle fasi in cui tale processo si scompone, affinché il prodotto risenta di questo qualificante intervento.

Il criterio della prevalenza, richiesto dalla norma in esame, deve essere inteso nel senso (peraltro già ben precisato dalla normativa fiscale riguardante il collaboratore dell'impresa familiare) che l'attività artigianale svolta dall'imprenditore debba essere la sua attività principale e non secondaria od accessoria di altra contemporaneamente esercitata.

La titolarità richiesta comporta che l'imprenditore artigiano così come i soci di azienda artigiana operante in forma di società, partecipanti e non all'attività aziendale, risponda illimitatamente degli oneri e dei rischi derivanti dalla sua direzione e gestione.

Il potere di gestione che spetta ed è attribuito all'imprenditore artigiano, e quindi anche ai consoci di una società artigiana, comprende il potere di amministrazione, per cui non ha alcun senso la previsione statutaria (contenuta in alcuni statuti di società) di attribuire la qualifica di amministratore a taluno o anche a tutti i soci, atteso che l'ammini-

strazione è già compresa nella gestione, che determina la responsabilità illimitata dei soci tutti.

La figura dell'imprenditore artigiano, così come delineata nell'art. 2, è da ritenersi del tutto incompatibile con le posizioni di coloro che svolgono la loro attività artigiana in organismi associativi le cui norme regolatrici escludano l'autonomia patrimoniale e contrattuale dell'associato, al di là delle autolimitazioni del patto consortile.

La norma, pur richiamando il principio costituzionale della libertà di accesso alle attività artigiane, ha fatto salve le leggi dello Stato che prevedono il possesso di determinati requisiti tecnico-professionali per le attività artigianali che comportano preparazione ed implicano particolari responsabilità a tutela e salvaguardia degli utenti. Restano quindi in vigore le leggi speciali diverse che si riferiscono, ad esempio, all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini (legge 1142/1970), all'attività di odon-

totecnico, di ottico, ecc..

Per quanto concerne l'attività di autotrasporto cose (o merci) per conto terzi, si ritiene che l'espressione letterale «processo produttivo» usata dal legislatore per definire l'ambito in cui deve estrinsecarsi la partecipazione dell'artigiano all'attività aziendale (art. 2), possa consentire il riconoscimento della qualifica artigiana e quindi la sua iscrizione all'Albo anche del titolare dell'impresa che non sia in possesso della patente richiesta per la guida degli automezzi della propria azienda, a condizione:

- che egli risulti partecipare attivamente ed in via continuativa alle altre fasi dell'attività di autotrasporto;
- diriga, quale titolare, l'azienda e ne assuma tutti i rischi di gestione;
- disponga di familiare collaboratore o di dipendente in possesso della patente e dei requisiti di idoneità prescritti per la guida degli automezzi di cui l'azienda dispone.

Art. 3 Definizione di impresa artigiana

La norma richiama la definizione già enunciata nell'art. 1 della legge 860/56, indicando l'ambito dell'attività artigianale (produzione di beni e prestazione di servizi), e aggiungendo che l'attività può riguardare anche i semilavorati (espressione, peraltro, che comporta modificazione soltanto formale nell'ambito operativo preesistente).

Il legislatore, tenendo presenti anche i legittimi interessi di altre categorie imprenditoriali, ha escluso espressamente dall'ambito artigianale le attività agricole, i servizi commerciali e di intermediazione commerciale, quelle ausiliarie di queste ultime, nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ad eccezione del caso in cui tali attività siano «solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana».

Per le attività miste o promiscue, vige pertanto il criterio della prevalenza da interpretarsi nel senso del maggior impegno profuso dell'imprenditore e dagli addetti all'esercizio dell'una o dell'altra attività e, quindi, dell'organizzazione aziendale dedicata allo svolgimento delle due distinte attività, agli effetti di determinare se nella fattispecie debba riconoscersi o meno l'esistenza di una impresa artigiana.

Nessuna rilevanza può essere quindi attribuita, a tale effetto, al volume di

affari derivante dall'una o dall'altra attività od al valore delle macchine e degli altri beni dell'azienda.

Nel caso, pertanto, di attrezzature ed impianti utilizzati in attività di produzione artigianale contemporanea a quella di commercio, in forza di apposita autorizzazione amministrativa, dovrà ritenersi prevalente l'attività artigianale o quella commerciale unicamente in base ai criteri quantitativi e qualitativi di prevalenza sopra indicati.

Il legislatore si è anche preoccupato di indicare dei criteri sussidiari (*strumentalità ed accessorietà*) al fine di meglio distinguere l'attività artigiana dalle attività commerciali ed agricole, e per fugare qualsiasi perplessità interpretativa a tale riguardo. Sarà così considerata artigiana l'attività di allevamento di pollame, bestiame, ecc. ecc., quando queste non risultino accessorie a quella, contemporaneamente svolta, di coltivazione del fondo; così come, non potrà non essere considerata artigiana quella di confezione di articoli di abbigliamento e di orafa, in quanto l'acquisto di tessuti, fodere, bottoni, cotone ovvero di metalli preziosi è ovviamente attività prettamente strumentale all'esercizio dell'attività principale artigiana dell'abbigliamento e di orafa.

Per quanto concerne, invece, l'attivi-

tà di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, occorre aver presente che *necessita senz'altro l'autorizzazione (licenza) amministrativa, quando gli alimenti e le bevande vengono consumati sul posto*, stando in appositi ed attrezzati locali e spazi, utilizzando attrezzature (coperto, stoviglie, ecc. ecc.) e servizi diversi dall'imprenditore considerati nel prezzo. Tali attività potranno comunque riconoscersi artigiane quando l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella prettamente commerciale. In tal modo viene definito anche il problema dell'iscrizione, agli effetti dell'assistenza malattia e del trattamento previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti, che verrà effettuata esclusivamente nell'ambito artigianale o nell'ambito del commercio, a seconda della prevalenza dell'una o dell'altra attività.

L'impresa artigiana può svolgere la propria attività presso l'abitazione dell'imprenditore (o di uno dei soci), oppure in appositi locali o anche in altra sede, designata dal committente, nonché in forma ambulante o di posteggio.

Un'innovazione importante è costituita dal consentire che l'attività possa essere svolta anche in locali indicati dal committente, senza che ciò possa confliggere con il rapporto di lavoro a domicilio, in quanto non è sufficiente a concretare quest'ultimo rapporto il fat-

to che il committente abbia messo a disposizione per l'esercizio della attività locali e macchinari adeguati (mediante apposito contratto di affitto, di noleggio o comodato) ma si richiede l'assenza della «subordinazione tecnica, dell'autonomia contrattuale e del rischio d'impresa (cfr. L. 877/1973)».

È espressamente consentito anche l'esercizio ambulante dell'attività artigianale, svolta persino presso altre imprese, a condizione che siano presenti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge.

L'impresa artigiana può operare anche in forma societaria, secondo gli schemi giuridici già indicati nell'art. 3 della legge 860 (società semplice, società in nome collettivo, società cooperativa), con esclusione quindi della società in accomandita semplice e delle società di capitali.

È pertanto ancora prevista la società cooperativa artigiana (forma scarsamente utilizzata in precedenza, anche per le minori dimensioni previste dall'art. 2 della legge 860), ferma restando la condizione che i soci della stessa non operino quali prestatori d'opera subordinata (come avviene nelle cooperative di produzione e lavoro soggette alle disposizioni legislative inderogabili in materia di cooperazione), e che direttamente o indirettamente sopportino il rischio di impresa e la cui remunerazione avvenga mediante la suddivisione del reddito realizzato, al netto degli oneri e spese correlative sostenuti.

La cooperativa artigiana prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge quadro è quindi collocata sullo stesso piano dell'impresa artigiana operante in forma di società semplice in nome collettivo, irregolare o di fatto,

per cui i rispettivi soci saranno ovviamente soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, al trattamento previdenziale per invalidità, vecchiaia o superstiti (I.V.S.), ed a quella per infortuni sul lavoro e malattie professionali, prescritti rispettivamente dalla legge 1533/1956, L.463/1959, d.p.r. n. 1124/1965 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La norma in esame riprende in tal modo quanto già previsto nell'art. 3 della legge 860/1956, precisando anche per le imprese artigiane costituite in forma di società o di cooperativa:

— che «la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo», (ribadendo così quanto stabilito dai principi informativi della figura dell'imprenditore artigiano definito nell'art. 2 e che, «nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale».

Per un più ampio ed approfondito esame della materia vedasi l'allegato n. 1) alle presenti note.

Nell'ultima parte dell'art. 3 il legislatore ha previsto esplicitamente che, in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana».

Secondo una interpretazione che la C.R.A. ritiene coerente con lo spirito informatore della norma, ne deriva che, mentre può essere legittimamente consentito che:

- il titolare di impresa individuale artigiana possa essere socio non partecipante di una società artigiana;
- il socio di impresa artigiana individuale possa essere nel contempo socio accomandante di una società in accomandita semplice e socio di

una società di capitali;

- il socio di una società artigiana possa essere anche socio di altra società non artigianale;
- non è invece ammissibile che:
- il titolare di una impresa individuale artigiana possa essere contemporaneamente titolare di altra impresa artigiana pure individuale;
- il titolare di una impresa artigiana possa essere anche socio partecipante in una società artigiana;
- il socio di una società artigiana possa essere socio partecipante di altra impresa societaria artigiana.

Le varie fattispecie ipotizzate presuppongono ovviamente che il «il titolare della prima azienda artigiana» oltre ad essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, svolga in questa la propria attività professionale, anche manuale, a carattere prevalente e continuativo.

La posizione assunta dalla C.R.A., oltre a tener conto di una realtà diffusa e consolidata da parecchi anni, è giuridicamente supportata dalla considerazione che anche le società di persone, specie se regolari, sono pur sempre «soggetti giuridici» distinti dalle persone fisiche dei propri soci, per cui titolare di una impresa societaria è la società, come è comprovato del resto dal fatto che esse possono essere titolari di diritti reali di proprietà o di godimento e quindi intestatarie di beni immobili o mobili soggetti a trascrizione (autoveicoli, aeromobili, natanti) per cui il trasferimento di tali beni dalla società ai soci ricade sotto il regime fiscale proprio dei contratti di compravendita, così come per l'assegnazione dei beni aziendali alle persone fisiche dei soci nel caso di scioglimento della società.

Art. 4

Limiti dimensionali

Del tutto innovate, dalla Legge Quadro, le disposizioni sulle delimitazioni numeriche dei dipendenti, già previste dagli artt. 2 e 4 della legge 860/56.

La nuova normativa, infatti, fissa dei precisi limiti del numero dei dipendenti, con particolari deroghe, mentre alla lettera a), 2° comma, dell'art. 2 della legge 860 il criterio per il computo degli addetti era indicato con l'espressione «impieghi normalmente» e, quindi, non in relazione semplicemente ai dipendenti in forza, ma considerando quelli effettivamente utilizzati.

La norma che si commenta enumera cinque distinte categorie di imprese,

prevedendo:

- 1) per l'impresa che non lavora in serie, un numero di 18 dipendenti, ivi compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 (limite massimo elevabile fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano tutti apprendisti);
- 2) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata (è questa un'ulteriore innovazione, volta a favorire l'adozione da parte delle imprese artigiane di macchinari, impianti ed attrezzature della tecnologia più avanzata), un massimo di 9 dipenden-

ti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 (limite massimo elevabile fino a 12, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti);

- 3) per l'impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura, un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16 (limite massimo elevabile fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti)
- 4) per l'impresa di trasporto un numero massimo di 8 dipendenti (non sono previsti apprendisti);

5) per l'impresa di costruzioni edili (delle quali fanno parte le categorie previste dal codice ISTAT, ramo 5, classe 50, sottoclassi 501, 501.1, 501.2) nonché quelle che sono soggette normalmente agli stessi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali in campo nazionale) un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 (limite massimo elevabile a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti).

Contrariamente a talune interpretazioni, tese a limitare la portata della Legge Quadro ed in ossequio della ratio legis, volta invece a favorire l'artigianato (si rammenta che la legge 443 porta il titolo «Legge Quadro per l'Artigianato»), si deve ritenere che le limitazioni numeriche sopra indicate si debbano correttamente interpretare nel senso che i limiti massimi di 18 - 9 - 32 - 8 e 10 dipendenti possano essere costituiti da soli operai, così come meglio specificato nel dettagliato prospetto che segue, non computandosi, per le imprese operanti in forma di società, i soci «non partecipanti», a condizione che tale particolarità risulti espressamente riportata nel contratto di società e comunque, corrisponda alla realtà di fatto.

Le tabelle riportate a pagina 7 indica-

no il numero massimo degli addetti per ogni qualifica, nelle diverse combinazioni-limite possibili, il che significa che un'unità mancante in una qualifica può essere sostituita da un'unità di qualifica diversa, purché non venga superato il massimo indicato, in una qualsiasi colonna della tabella riguardante la tipologia dell'impresa; e ciò s'intende sempre con riguardo agli operai impiegati all'interno dell'azienda.

Per i lavoratori a domicilio, le cifre indicate corrispondono alle massime utilizzazioni possibili nelle reative situazioni indicate nelle varie colonne.

Essi possono, in certe condizioni, essere utilizzati in numero maggiore, allorché manchino delle unità per raggiungere il numero massimo degli interni, purché le unità mancanti non riguardino gli apprendisti.

Le imprese artigiane possono inoltre utilizzare, per due anni dalla data di qualificazione, apprendisti passati operai, al di fuori dei limiti massimali stabiliti.

La disposizione ha soprattutto carattere sociale poiché volta a favorire l'occupazione delle giovani leve, ma rappresenta anche una agevolazione per l'impresa a cui è riconosciuto il merito principale per la formazione professionale dei giovani avviati al la-


voro specie per il settore dei mestieri tradizionali ed artistici e dei servizi alla persona.

Per quanto si riferisce ai soci ed ai familiari coadiuvanti o collaboratori, da comprendere fra gli addetti, va precisato che sono considerati tali i soci ed i familiari del titolare unico, (o del socio), che professionalmente e prevalentemente esercitano la loro attività nell'impresa artigiana.

Va tenuto presente che nel numero degli addetti della impresa non va computato il titolare della ditta individuale, un socio (legale rappresentante) nelle società o, i soci «non partecipanti», purché risultino tali, ed il presidente (o legale rappresentante) nella società cooperativa.

Il numero massimo, come dinanzi determinato, può essere comunque superato nella misura del 20% per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco dell'anno. (art. 5, quinto comma).

L'articolo 4 prevede altre diverse deroghe che consentono di superare le delimitazioni numeriche suddette. Non debbono infatti essere computati i giovani assunti in base alla legge sull'occupazione giovanile (con contratto a termine) ed i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali, risultanti tali da competente certificazione.





Art. 5 Albo delle imprese artigiane

Un'altra delle novità più rilevanti della Legge Quadro è costituita dalla istituzione di un nuovo Albo provinciale delle imprese artigiane (che ha comportato la soppressione del vecchio Albo previsto dalla legge 860), al quale sono tenute (e quindi obbligate) ad iscriversi tutte indistintamente le imprese in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge.

Le formalità e modalità per l'iscrizione sono le stesse previste per il Registro Ditte e nel rispetto dei termini unificati di trenta giorni (art. 2 e seguenti del D.M. 9 marzo 1982), decorrenti:

- per le imprese individuali, dall'inizio dell'attività;
- per le società irregolari (e società di fatto) dalla data di registrazione del relativo atto costitutivo all'Ufficio del Registro Atti privati;
- per le società in nome collettivo e per le società cooperative, dalla data d'iscrizione delle stesse nel Registro delle società presso la Cancelleria commerciale del Tribunale.

Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per le modificazioni, le variazioni e la cessazione di attività.

La domanda d'iscrizione, sottoscritta dal richiedente (che esime dall'obbligo della richiesta di iscrizione al registro anagrafico ditte) può essere presentata, previo rilascio ed allegazione della certificazione comunale di cui all'art. 63, 4° comma, lett. c) del D.P.R. 616/1977, alla segreteria della C.P.A. competente:

- personalmente dall'interessato;
- per il tramite del comune che ha rilasciato la certificazione;

- a mezzo di lettera raccomandata, direttamente, od a mezzo delle organizzazioni e dei patronati a tale scopo delegati dall'interessato;
- mediante terzi opportunamente delegati.

Al fine di agevolare l'iter dell'iscrizione, le segreterie delle C.P.A. effettuano un preliminare esame delle domande e della documentazione allegata, richiedendo la produzione della documentazione mancante.

L'iscrizione all'Albo, che è sostitutiva a tutti gli effetti di quella al Registro Ditte (nel quale l'impresa artigiana va semplicemente annotata mediante un'operazione burocratica tra C.P.A. e Registro Ditte) ha valore costitutivo e, quindi, attribuisce alla impresa lo status giuridico di impresa artigiana ed è condizione (la sola richiesta condizione) per la concessione delle agevolazioni di natura assicurativa, previdenziale, creditizia, ecc. previste a favore delle imprese artigiane, sia dalle leggi statali che regionali.

Da quanto sopra discende l'obbligo, posto a carico delle imprese in possesso dei prescritti requisiti artigianali, di presentare, nei termini e con le formalità su indicate, la domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese artigiane.

Ai trasgressori di tale disposizione è inflitta dalle autorità regionali la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a L. 5.000.000, così come previsto nell'ultimocomma dell'art. 5.

La stessa sanzione è prevista a carico di coloro (imprese, consorzi o società consortili) che, non essendo iscritti all'Albo provinciale delle Imprese artigiane o alla separata Sezione di questo,

adottano, quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

A richiesta può conservare l'iscrizione all'albo l'impresa il cui titolare sia deceduto, divenuto invalido o sia stato dichiarato interdetto o inabilitato per un periodo massimo di 5 anni (anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 2) o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni, dai minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'interdizione è evidentemente soltanto quella dichiarata dal Giudice Civile, non avendo titolo a mantenere l'iscrizione il titolare che sia stato dichiarato interdetto all'esercizio dell'attività imprenditoriale, in conseguenza di una sentenza di condanna penale o sia stato dichiarato fallito.

Il 6° comma dell'art. 5 riprende la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 860, prevedendo che, per la vendita al minuto, nei locali di produzione o ad essi contigui, dei beni di produzione propria e per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non sussiste l'obbligo di munirsi della licenza di commercio e dell'iscrizione al R.E.C. disposta dalla legge 426/1971. La nuova norma, rispetto a quanto precedentemente previsto nella legge 860, è notevolmente restrittiva, in quanto richiede che la vendita al pubblico sia effettuata in locali contigui (e quindi confinanti) con quelli nei quali avviene la produzione.

Art. 6 Consorzi, società consortili ed associazioni tra imprese artigiane

Il legislatore ha modificato notevolmente la vecchia formulazione dell'art. 3 del D.P.R. 1202/1956 (norme di attuazione della legge 860), in quanto, mentre in tale disposizione veniva prevista espressamente la registrazione nella separata sezione dell'albo dei soli Consorzi civili costituiti da imprese artigiane iscritte all'albo stesso, il primo comma dell'art. 6, che si commenta, *ne estende l'ambito ai consorzi, alle società consortili (anche in forma cooperativa), costituiti da imprese artigiane*, disponendo che *sono iscritti* in separata sezione dell'Albo, diversamente da

quanto previsto dall'art. 5 per le imprese artigiane che recita, invece, testualmente, che *sono tenuti* ad iscriversi. Ne deriva che, mentre per le imprese in possesso dei requisiti artigianali, vige l'obbligo (a loro carico) di presentare la domanda di iscrizione all'Albo, per i consorzi e le società consortili non sussiste tale obbligo, in quanto l'adempimento della loro iscrizione alla separata sezione è riservata alle C.P.A. competenti, che decideranno su domanda dell'organismo associativo interessato.

La sanzione, prevista dall'ultimo

comma del precedente art. 5, non è quindi applicabile ai consorzi artigianali che non hanno provveduto a presentare la domanda d'iscrizione alla separata sezione dell'Albo, ma solo a quelli che, in mancanza di tale iscrizione, si fregino di una denominazione, ditta, insegna o marchio in cui ricorrano riferimenti all'artigianato. Nell'art. 6 vengono altresì indicati consorzi e società consortili (anche in forma cooperativa) ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni (così come definite dal CIPI), in numero non superiore ad un terzo,

nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Nelle clausole statutarie di tali organismi consortili dovranno essere contenute (in modo esplicito) precise norme al riguardo, anche per poter accedere alle agevolazioni previste dalle leggi regionali e statali.

Il prevedere e consentire espressamente che le Regioni possano elaborare «indirizzi di programmazione regionale» e disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, a cui partecipano, oltre ad imprese artigiane, anche imprese industriali di «minori dimensioni» (in percentuale non superiori ad un terzo), nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti, vuol senz'altro significare, purché rispettato il principio della prevalenza fondamentale nel definire lo spartiacque fra l'artigianato ed altri settori di attività imprenditoriale, che anche queste forme associative «miste» sono da considerarsi artigiane a tutti gli effetti.

Se così non fosse, verrebbe permesso all'Ente Regione di fuoriuscire dall'ambito delle proprie competenze istituzionali ed invadere illegittimamente la sfera della potestà legislativa in materia industriale, riservata dalla Costituzio-

ne, esclusivamente all'autorità statale.

Il che evidentemente non è, perché, diversamente, si dovrebbe pervenire all'assurda ed insostenibile conclusione che il Parlamento avrebbe scientemente violato una norma fondamentale della Carta Costituzionale.

È certamente vero, invece, e questa è senza dubbio la sola ragione dell'introduzione della nuova norma (terzo comma dell'art. 6) nel testo definitivo della Legge Quadro, che il legislatore — anche sulla scorta delle esperienze estremamente positive della realtà consolidata — perfettamente consapevole di un siffatto rapporto di più ampie e variegata collaborazioni interimprenditoriali — supportate dalla partecipazione finalizzata di enti pubblici — (sempre che sia riservata alle imprese artigiane aggregate un ruolo rilevante nella direzione e gestione di tali organismi associativi) — è garanzia di una più rapida crescita e migliore qualificazione dell'imprenditoria artigiana.

Conseguente pertanto, e perfettamente aderente alle generali e legittime attese della categoria e del mondo consortile — il riconoscimento, da parte del legislatore, della qualifica artigiana a tali consorzi misti, in compresenza dei particolari requisiti, specificatamente elencati nel terzo comma dell'art. 6 della legge 443.

Non vi era alcun cenno nella legislatura previgente, in materia artigianale, dei «contratti associativi», previsti nel

penultimo comma dell'articolo 6, che permettono di superare, fra l'altro, le enormi difficoltà che si riscontrano nei casi assai frequenti di contemporanea presenza nello stesso cantiere o per l'esecuzione della stessa opera da parte di diverse imprese.

Si è mutuata, in materia, la forma giuridica della «societas unius negotii» e, più precisamente, quella di collaborazione interimprenditoriale della «riunione temporanea di imprese», introdotta dalla legge 548/1977, relativamente agli appalti di opere pubbliche, estendendone l'applicazione al campo privatistico.

La norma consente collaborazioni anche fra imprese operanti in diversi settori e di varie dimensioni, agevolando così l'interscambio di esperienze che rappresentano una condizione fondamentale per lo sviluppo, la crescita e la qualificazione delle imprese artigiane, anche di quelle di più modeste dimensioni.

L'ultimo comma dell'art. 6 rafforza l'indirizzo interpretativo dianzi esposto, in quanto precisa che, nel caso di aggregazioni associative di consorzi che comprendano anche imprese industriali o enti diversi, come indicato nei commi precedenti, l'imprenditore artigiano mantiene il titolo ad usufruire dei trattamenti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge 453/1959 e successive modificazioni.

Art. 7

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

Il legislatore ha voluto, nella formulazione del testo dell'articolo in esame, riaffermare la competenza *esclusiva della C.P.A.* in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dall'Albo provinciale di cui all'art. 5, chiarendo in modo definitivo anche la portata dell'art. 63, 4° comma, lett. a) del D.P.R. 616/1977.

La C.P.A., infatti, esaminata la certificazione rilasciata dal Comune ed i dati da questo ivi riferiti, assume la propria decisione in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, il che significa che la deliberazione al riguardo potrà essere adottata dalla C.P.A. solo previo accertamento dell'esistenza delle condizioni su indicate, come del resto era sancito dal 4° comma dell'art. 9 della legge 860. La decisione della C.P.A. deve essere notificata all'interes-

sato *entro 60* giorni dalla presentazione della domanda.

La data di decorrenza a tutti gli effetti dell'iscrizione all'Albo, della modificazione o della cancellazione, è quella del provvedimento deliberativo adottato dalla commissione, con l'unica eccezione prevista all'art. 7, 2° comma, ultima parte, il quale stabilisce che la mancata comunicazione da parte della C.P.A. della propria decisione, entro 60 gg., dalla presentazione della domanda vale come accoglimento della stessa da tale data.

È da escludersi, pertanto, l'efficacia retroattiva della delibera di cancellazione dall'Albo, salvo in casi in cui questi provvedimenti vengano adottati in seguito ad un'iscrizione avvenuta sulla base di documentazione risultata poi frutto di atto fraudolento dell'interessato.

Infatti, se l'iscrizione, come dispone il

legislatore, *ha valore costitutivo*, e quindi attribuisce lo *status giuridico di artigiana ad un'impresa*, è ovvio che solo tale adempimento e dalla data di adozione dello stesso l'impresa potrà essere riconosciuta artigiana e, per contro, *dalla data di cancellazione dovrà ritenersi venuto meno tale status giuridico*.

La norma in esame, proprio per il valore costitutivo dell'iscrizione e delle conseguenze giuridiche che da questa derivano anche nei confronti dei terzi, attribuisce alle C.P.A. la facoltà di *disporre accertamenti d'ufficio e, agli ispettori del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane*, a qualsiasi pubblica amministrazione interessata ed addirittura ai terzi che ne abbiano legittimo interesse, la facoltà di dare comunicazione alle C.P.A. stesse della inesistenza di taluno dei requisiti essenziali di cui agli artt. 2, 3 e 4, riscontrata nell'esercizio delle loro

funzioni, ai fini degli accertamenti di ufficio e delle relative decisioni.

La C.P.A., in tali casi, deve assumere la propria decisione che fa stato ad ogni effetto, entro 60 giorni, e gli enti predetti ed i terzi debbono attenersi alle determinazioni adottate ferma restando la loro facoltà di proporre ricorso alla C.R.A. e, successivamente, anche all'autorità giudiziaria (ultimo comma del presente articolo).

A tale scopo le C.P.A. debbono trasmettere agli organi suddetti ed ai terzi che hanno effettuato le comunicazioni, le decisioni adottate.

Avverso le deliberazioni delle C.P.A., in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, è ammesso ricorso in via amministrativa alla C.R.A., entro 60 giorni dalla notifica delle deliberazioni stesse (termine perentorio).

Il ricorso alla C.R.A. ha effetto sospensivo delle deliberazioni impugnate, per cui, nella eventualità di provvedimento di cancellazione, l'impresa interessata conserva l'iscrizione all'Albo fino a quando non è esaurito l'iter amministrativo, e, nel caso di successiva impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, non si sia pervenuti

ad una sentenza definitiva o ad una decisione avente valore di re giudicata.

Il termine per l'impugnazione davanti al Tribunale competente per territorio (che decide in Camera di Consiglio, sentito il P.M.) è di 60 giorni e non di 30, come invece previsto per l'ordinaria giurisdizione.

Lo stesso termine di 60 giorni vale per il ricorso in appello e per quello alla Corte di Cassazione, quest'ultimo ammesso ovviamente solo per questioni di diritto.

Art. 8 Istruzione artigiana

Riaffermata la potestà delle Regioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale dell'artigianato, in attuazione a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, la norma che si commenta, dispone espressamente che

le Regioni medesime possano chiamare a contribuire all'attuazione di tali importanti funzioni ed alla realizzazione di particolari corsi di istruzione artigiana, le stesse imprese artigiane, singole od associate.

Le Regioni possono, peraltro, disci-

plinare il riconoscimento della bottega scuola per un periodo da definirsi con convenzioni regionali e ciò, evidentemente, per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato artistico e tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

Art. 9 Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

Spetta alle Regioni anche il potere di disciplinare, con proprie leggi, il funzionamento delle C.P.A. e della C.R.A., quali organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Esse dovranno, pertanto, prevedere che:

1) le C.P.A. svolgano le funzioni di tenuta e di gestione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e, di conseguenza, provvedano all'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, nonché agli altri compiti specifici che saranno ritenuti opportuni e necessari per l'assolvimento del loro ruolo di organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Va tenuto presente che, per effetto di speciali leggi statali è altresì attribuito alla competenza delle C.P.A. il riconoscimento della qualifica di barbieri, parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini (Legge 1442/1970), la tenuta e gestione degli elenchi nominativi degli assistibili per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, invalidità e vecchiaia, superstiti, (Leggi n. 1533/1956; n. 463/1959 e successive modificazioni ed integrazioni). La soppressione della cassa mutua malattia e l'obbligatorietà dell'iscrizione delle imprese artigiane all'albo provinciale, postulano l'esigenza di un necessario raccordo tra le C.P.A. e gli Istituti previdenziali ed assicurativi.

2) le C.R.A., oltre a svolgere i compiti di organo giurisdizionale amministrativo di 2° grado (di cui all'art. 7) provvedono alla documentazione, indagine, rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprimono pareri in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Come organo di raccordo delle varie C.P.A. della regione, alla C.R.A. potranno e dovranno essere attribuiti anche altri compiti e funzioni, ritenuti necessari ed opportuni nell'interesse dello sviluppo del settore, anche in considerazione del fatto che i Presidenti delle C.R.A. sono membri di diritto del Consiglio Nazionale dell'Artigianato.

fig. 10. n. 3. fig. 10. n. 2. fig. 10. n. 1.



fig. 14.



fig. 15.



fig. 9.

fig. 17.



Art. 10

Commissioni provinciali per l'artigianato

La norma si sofferma a prevedere la composizione delle C.P.A. (costituite con decreto del presidente della Giunta Regionale), l'elezione di parte dei loro componenti e la durata in carica, indicata per un periodo minimo di 5 anni.

Le C.P.A. dovranno essere composte da almeno 15 membri, di cui due terzi titolari di aziende artigiane operanti nella Provincia da almeno 3 anni e, per il terzo rimanente, composte in modo da garantire la presenza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'Ufficio provinciale del Lavoro e la

partecipazione di esperti. I componenti le commissioni eleggono nel proprio seno i Presidenti, da scegliersi tra i membri titolari di imprese artigiane eletti dalla categoria, ed i Vice-Presidenti per libera scelta.

Le Regioni, con apposite leggi, dovranno stabilire le norme relative alla elezione dei componenti titolari di aziende artigiane e provvedere all'organizzazione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali.

La formulazione letterale del testo, tesa a garantire la massima rappresentanza in questo importante organo delle associazioni di categoria e di esperti,

consente alle Regioni di adeguare alla necessità il numero minimo dei membri e dovrà indurre le medesime all'adozione di un sistema elettorale che sia il più rispondente a tale esigenza.

Per le sedi delle C.P.A. le Regioni dovranno valutare attentamente le positive esperienze conseguite dalle attuali collocazioni di tali Commissioni, in virtù dei rapporti convenzionali in essere tra le Regioni e le Camere di Commercio, contribuendo altresì ad un rafforzamento organico e funzionale delle strutture delle C.P.A., sì da porle in grado di assolvere in modo ottimale le loro funzioni.

Art. 11

Commissioni regionali per l'artigianato

Anche la C.R.A. è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- dai Presidenti delle C.P.A.;
- da tre rappresentanti della Regione;
- da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

In relazione al numero delle province della regione, dovrà valutarsi l'opportunità di un adeguamento del numero

dei componenti della C.R.A., anche in considerazione dell'attività svolta e di quanto resta da fare nell'opera di coordinamento delle attività delle C.P.A. e dei compiti riguardanti il contributo alla programmazione regionale in materia di artigianato (art. 9, n. 2).

Per un organo giurisdizionale di 2° grado qual'è la C.R.A. è opportuno dedicare particolare attenzione alla designazione a membri degli esperti in materia giuridica, anche in considerazione dell'esperienza altamente positiva fino ad oggi compiuta e di tutte le

problematiche nascenti e discendenti dal valore costitutivo dell'iscrizione all'Albo provinciale. Per quanto concerne la sede e la struttura organizzativa ed operativa della C.R.A. dell'Emilia-Romagna, il problema è già stato parzialmente risolto e comunque avviato ad una definitiva sua ottimale soluzione. Le leggi regionali dovranno prevedere le norme più opportune per il migliore funzionamento delle C.R.A., esaltandone il contributo come apporto autonomo, all'attività regionale in materia di artigianato.

Art. 12

Consiglio nazionale dell'artigianato

Il Comitato Centrale dell'Artigianato è stato abolito con l'istituzione in sua vece del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e che è chiamato:

- ad esprimere pareri sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione


nazionale, di programmazione economica europea e all'esportazione;

- a promuovere e curare la documentazione e la rilevazione statistica delle attività artigiane.

È da tutti auspicato che questo importante organismo di raccordo nazionale, per il contributo importante che può fornire, stante anche la sua composizione (Ministro, Assessori regionali, Presidenti delle C.R.A. ecc.), alla soluzione dei problemi inerenti la politica nazionale in un settore imprenditoriale

che ha occupato e occupa un ruolo fondamentale nell'economia del Paese, sia immediatamente insediato e posto in grado di operare sollecitamente, con la dotazione di adeguati supporti operativi.

Le norme relative alla disciplina, all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Artigianato debbono essere approvate con decreto del Ministro dell'Industria, che deve provvedere anche ai necessari stanziamenti.



Art. 13 Disposizioni transitorie finali

Con la promulgazione della Legge Quadro viene abrogata la legge 860/56 ed il relativo decreto presidenziale di attuazione (D.P.R. 1202/56), restando in vigore, fino all'emanazione da parte delle Regioni delle nuove disposizioni legislative, quelle norme che non sono incompatibili con la Legge Quadro stessa. Restano così in vigore anche gli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui ai D.P.R. 1202/56 e 537/64, fino a quando non sarà diversamente disposto dal Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio Nazionale dell'Artigianato, a norma dell'art. 4, lett. c).

La norma prescrive, anche perché non si verifichino soluzioni di continuità, che tutte le imprese che risultano iscritte all'Albo di cui all'art. 9 della legge 860 (e, quindi, anche i relativi Consorzi iscritti alla separata sezione

dell'Albo), alla data dell'entrata in vigore della Legge Quadro (8/9/1985), siano iscritte di diritto nel nuovo Albo, senza necessità, quindi, di presentare domanda d'iscrizione.

Tale adempimento, che fa carico alle C.P.A., in quanto ad esse è attribuito in via esclusiva il potere dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, è stato tempestivamente assolto da tutte le C.P.A. della Regione Emilia-Romagna, con la adozione dei necessari relativi provvedimenti. In tal modo è stato consentito alle imprese iscritte nel nuovo Albo (ed ai Consorzi iscritti nella sezione separata) di vedersi attribuito lo status giuridico ad ogni effetto di, impresa (o Consorzio) artigiana e come tale di poter usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dalle leggi statali e regionali, senza che a tale riguardo possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte degli Enti erogatori, degli organi fallimentari o di terzi interessati.

A cura della C.R.A. si sta provveden-

do ad adeguare alle disposizioni della legge Quadro (di concerto con la Regione, con l'UNIONCAMERE e con gli Istituti interessati) la modulistica riguardante le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni dagli Albi, sia delle imprese artigiane che dei loro consorzi.

Le disposizioni transitorie stabiliscono anche:

- a) che le attuali C.P.A. restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, che dovrà avvenire entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge, e quindi entro l'8 settembre 1986;
- b) che la normativa della Legge Quadro non si applica ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, che hanno competenza primaria in materia di artigianato, fatta eccezione per l'efficacia costitutiva della iscrizione agli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane e relative Sezioni separate, che fanno stato, a tutti gli effetti di legge, su tutto il territorio nazionale.



La società cooperativa artigiana.

(ex art. 3, prima parte L. 860/1956 e art. 3, 2° comma L. 443/1985)

L'art. 3 sulla Legge 25 luglio 1956, n. 860 prevedeva, per la prima volta nella legislazione in materia di artigianato, che l'impresa artigiana, poteva esercitare la propria attività oltre che con l'ausilio di prestatari d'opera subordinata, anche in forma di COOPERATIVA o di società semplice, in nome collettivo (od irregolare o di fatto), escluse le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita semplice o per azioni, a condizione che:

- la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro;
- nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Precisa poi il legislatore (art. 4) che le limitazioni numeriche di cui all'art. 2, si applicano anche alle imprese costituite in forma societaria «computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti».

Nulla stabiliva, invece in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti alle lettere a) e c) dell'art. 1° anche se appare del tutto ovvio che l'oggetto dell'attività delle società ammesse non potesse essere altro che quello di «produzione di beni o della prestazione di servizi di natura artistica od usuale; e che la piena responsabilità dell'azienda dei contitolari o consoci, e l'assunzione a loro carico per «tutti gli oneri e rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione» dovesse rinvenirsi, per così dire, in re ipsa atteso il regime della responsabilità illimitata a cui sono soggette le società semplici, in nome collettivo (ed irregolari o di fatto) ammesse nell'ambito artigianale.

È questa, infatti, la ragione per la quale è stata espressamente esclusa dal legislatore la società in accomandita semplice, pur appartenendo questa alle società di persone, in quanto i suoi soci non si trovano su uno stesso piano giuridico per quanto attiene la «responsabilità per le obbligazioni sociali». Il socio accomandante, infatti, risponde unicamente nei limiti della quota sociale conferita e non può in alcun modo interferire negli atti di gestione dell'azienda sociale, mentre illimitatamente responsabile è il socio accomandatario al quale spettano tutti i poteri di amministrazione e gestione della società (artt. 2313, 2318 e 2320 c.c.).

Per gli stessi enunciati motivi se ne dovrebbe dedurre che la società cooperativa, prevista dall'art. 3 in esame, è soltanto quella a responsabilità illimitata

di cui all'art. 2513 c.c., e non anche quella a responsabilità limitata (art. 2514 c.c.), peraltro comunemente utilizzata nella prassi.

Di diverso avviso è stato, invece, il Ministero dell'Industria, Commercio, Agricoltura e Artigianato che, con la nota circolare n° 28 dell'8 febbraio 1957, (Prot. n. 400895 - Serv. II) avente per oggetto «Istruzioni per l'attuazione della legge 860/1956, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane» afferma che la qualifica artigiana, ai sensi dell'art. 3, può essere riconosciuta alla «cooperativa, tanto a responsabilità illimitata che a responsabilità limitata» (art. 32, secondo comma).

Il problema tuttavia non è mai stato fino ad ora oggetto di un approfondito esame, neppure in dottrina, a cagione dello scarsissimo uso fatto nel passato della forma cooperativa, e per il numero minimo (nove soci) richiesto per la sua costituzione e per l'onere notevole delle relative formalità ed incombenti, di natura contabile, amministrativa, e di funzionamento degli organi sociali richiesti, ed anche per la impossibilità del suo utilizzo per l'esercizio delle attività di autotrasporto cose o persone od in settori che comportano lavorazioni in serie stante il numero massimo degli addetti (n. 5 dipendenti o soci) consentito al riguardo dall'art. 2, lettere b) e d) della legge 860.

A noi pare che si debba senz'altro condividere l'opinione autorevole espressa dalla circolare ministeriale precitata secondo cui, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 860/1956, può essere indifferentemente usata la forma di cooperativa, sia a responsabilità limitata (art. 2514 c.c.) che a responsabilità illimitata (art. 2513 c.c.), poiché, diversamente, il legislatore si sarebbe premurato di precisarlo, in ossequio anche al principio sintetizzato nel noto broccardo «quod lex voluit dixit et quod lex noluit tacuit».

Dall'altra parte non possiamo esimerci dal rilevare la scarsa influenza del distinguo giuridico in materia, poiché, chiamati a rispondere in qualche modo delle obbligazioni sociali della cooperativa sono i soci nell'uno o nell'altro caso in quanto la remunerazione dell'attività, da essi svolta, nell'ambito dell'oggetto sociale, avviene sulla base dei risultati economici realizzati per cui è in ogni caso sostanzialmente sempre presente il rischio di impresa di cui all'art. 1 della

legge 860.

Con l'entrata in vigore della legge 8 Agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'artigianato), che ha comportato fra l'altro, una notevole dilatazione nel numero del personale dipendente (art. 4), il problema dell'utilizzo della società cooperativa per l'esercizio di attività imprenditoriali artigiane è divenuto di grande attualità.

Vi è stato in questi ultimi tempi, infatti, un proliferare ovunque di convegni, dibattiti ed altre diverse iniziative che in genere si sono però conclusi senza apprezzabili risultati, poiché si sono limitati ad un superficiale approccio della normativa in materia, ed evidenziata una troppo avvertita preoccupazione di vedere eluse aspettative per soluzioni, a nostro avviso neppure assoggettate a sufficiente valio critico, per accertarne la loro validità. Un contributo di notevole importanza, quanto meno sotto il profilo della chiarezza del quadro delle varie problematiche in discorso, ci è pervenuto invece dal Convegno della Confederazione Cooperativa Italiana - Unione Provinciale di Brescia, tenuto a Brescia il 18 novembre 1985, non tanto e non solo per le diverse qualificate partecipazioni e la nota autorevolezza dei relatori Avv. Piero Gualtierotti e Rag. Adriano Melchiori, ma perché nel dibattito libero da qualsiasi preconcetto e preclusione ideologica, sono state passate in rassegna le molteplici e complesse problematiche mediante una disamina approfondita ed esauriente di tutta la normativa vigente nel settore previdenziale ed assicurativo senza mai perdere di vista la legislazione speciale prevista in materia per l'artigianato.

I risultati a cui è approdato detto convegno sono di indubbio valore per la rigorosa disamina a cui è stato sottoposto l'art. 3, secondo comma, della Legge 443/1985, fornendo con dovizia di dati, elementi ed argomenti decisivi per il riconoscimento di caratteristiche del tutto peculiari della società cooperativa artigiana e per la individuazione della normativa applicabile ai propri soci, anche in materia assistenziale e previdenziale, come del resto noi avevamo già più volte avuto modo di anticipare, e che oggi non pare più possibile non condividere senza offendere palesemente lo spirito e la lettera del dettato legislativo.

Non sono fondatamente prospetta-

bili, soluzioni diverse da quelle enunciate sol che si abbiano presenti le conseguenze giuridiche inevitabilmente derivanti dalla iscrizione della cooperativa artigiana all'Albo Provinciale delle Imprese artigiane e l'automatica attribuzione alla medesima dello «status giuridico di impresa artigiana» ai sensi ed agli effetti previsti dall'art. 5 della legge 443/1985.

A norma dell'art. 3, secondo comma della Legge Quadro per l'Artigianato è artigiana l'impresa che, con i limiti dimensionali di cui all'art. 4 e gli scopi indicati al comma 1° di detto articolo (attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi) è costituita e esercitata in forma di società, anche COOPERATIVA, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che:

- la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- nella impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le innovazioni, pure estremamente importanti, introdotte dalla nuova norma, rispetto all'art. 3, prima parte della L. 860/1956 (concetto della «prevalenza del lavoro personale» e delle «fasi del processo produttivo» in cui può avvenire l'intervento dell'imprenditore artigiano), non mutano affatto la sostanza della vecchia disciplina giuridica della società cooperativa artigiana.

Ne deriva che la cooperativa prefigurata dalle leggi citate sull'artigianato non è altro che una «species sui generis» di impresa artigiana — con caratteristiche tipiche e peculiari che non consentono di confonderla con gli altri enti cooperativi tradizionali quali le cooperative di lavoro o simili.

Lo affermava a chiare lettere lo stesso art. 3 della vigente legge 860/1956: «È considerata ARTIGIANA l'impresa costituita in forma COOPERATIVA o di società»; lo ribadisce pressoché pedissequamente ora il legislatore, al 2° comma dell'art. 3 della legge quadro per l'artigianato «È altresì artigiana l'impresa che, ...omissis ... è costituita ed esercitata in forma di società, o di COOPERATIVA».

Da questo dato certo ne consegue l'applicabilità a questa nuova e particolare figura di cooperativa di tutta la normativa speciale vigente per le imprese artigiane e le persone fisiche dei suoi titolari o soci.

Non si vede del resto come potrebbe essere estese alla società cooperativa artigiana le disposizioni di carattere generale della cooperazione previste dall'articolato del codice civile (da art. 2511 all'art. 2548 c.c.), e dalle norme di cui al D.lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n.

1577 (modificato ed integrato dalla L. 8 maggio 1949, N. 285; dalla L. 13 marzo 1950, n. 144; dalla L. 10 agosto 1950, n. 695; dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, dal D.M. 7 dicembre 1967) e dalla c.d. miniriforma operata con la L. 17 febbraio 1971, n. 127), quando lo stesso legislatore stabilisce che questa normativa di carattere generale si applica «qualunque sia l'attività a cui le cooperative si dedicano *salvo particolari tipi di cooperative per le quali esistono norme speciali*».

E tra queste vanno annoverate:

- **le cooperative agricole** (disciplinate dalla L. 7 luglio 1907 n. 526 e successive modificazioni ed integrazioni).
- **le cooperative di credito** (L. 10 febbraio 1948, n. 105; modificata dal D.L. 16 aprile 1948, n. 569; convertito nella L. 11 dicembre 1952, N. 3093 - e Legge 25 febbraio 1966, n. 164);
- **le casse rurali artigiane** (T. U. approvato con r.d. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1965, n. 707);
- **le cooperative edilizie** (T.U. approvato con d.l. 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla L. 1 marzo 1952, n. 113 e successive);
- **i consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici** (L. 25 giugno 1909, n. 422; r.d. 12 febbraio 1911, n. 278, modificato con la L. 17 febbraio 1971, n. 127);
- **le cooperative di consumo** (d.l. 16 febbraio 1928, n. 334; d.l. 29 novembre 1927, n. 2926; — d.l. 17 dicembre 1925, n. 2926 e d.l. 17 dicembre 1925, n. 1735)

e fra queste anche:

la società cooperativa artigiana disciplinata in precedenza dalla Legge 25 luglio 1956, n. 860 (art. 3 prima parte) ed ora dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato).

La cooperativa di cui trattasi, quale «impresa artigiana» è destinata a svolgere una attività economica e quindi a perseguire risultati economici utili o guadagni, che vengono poi attribuiti ai soci.

Nella società cooperativa artigiana, possono essere anche presenti i principi di mutualità propri della cooperazione, ma sono assolutamente prevalenti e dominanti gli scopi economici tipici dell'impresa.

Le cooperative di lavoro ed anche quelle tradizionali di produzione e lavoro sono rette dal principio della mutualità pura o dalla cooperazione pura che si realizza nei rapporti interni fra i soci, mediante: l'acquisizione dei lavori per i medesimi alle condizioni migliori di quelle che può offrire il mercato, la eliminazione della intermediazione nei

processi di produzione e di scambio e infine di procurare vantaggi diretti ed immediati alle economie dei soci (Cass. Sez. II, 22 agosto 1966, n. 2269, Coop. Falegnami — Modena - Bonvicini e altro in Giust. civ. Rep. 1966, voce Soc. di capitali, n. 164).

Lo scopo mutualistico è l'elemento fondamentale che caratterizza e differenzia la società cooperativa dalle altre imprese societarie il cui scopo è di conseguire utili da ripartire fra i soci (art. 2247 c.c.).

Ma lo scopo mutualistico che contraddistingue la società cooperativa non determina inconciliabilità e contrasto tra l'attività diretta a procurare beni o servizi ai propri soci ed attività liberamente esercitata nei confronti dei terzi, ben potendo la mutualità e l'intento di lucro coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato.

Il rapido ed incessante evolversi dei processi di produzione determinato dalle innovazioni tecnologiche, l'avvento dell'elettronica e le sue innumerevoli applicazioni hanno rivoluzionato letteralmente i modelli operativi tradizionali e gli stessi rapporti intersoggettivi e socio-economici e, quindi la stessa concezione della mutualità della cooperativa, attribuendo necessariamente maggiore rilevanza ai risultati economici sempre più indispensabili per poter continuare ad operare sul mercato e senza dei quali sarebbe pura utopia pensare e progettare di conseguire finalità mutualistiche e tanto meno sociali.

Da qui, dopo un certo disorientamento della giurisprudenza e della stessa dottrina, pur avendo nel Messineo (in studi di diritto della società, Giuffrè, Milano, 1958) un autorevole antesignano della «svolta» sostenendo egli fin dall'ora che lo scopo mutualistico di cui all'art. 2511 c.c., si realizza anche attraverso la divisione degli utili, anche se in misura più limitata che nelle società ordinarie, si ha un progressivo necessitato allineamento della legislazione — più attenta e sollecitata a raccogliere la nuova realtà.

A confortare la nuova impostazione secondo cui l'attività economica è il mezzo per il perseguimento dello scopo anche per le cooperative (come già affermato dal Tribunale di Roma, con decreto 4 luglio 1984, Acque Latine s.r.l.; in giur. comm. 1985, II, p. 202), interveniva il legislatore con la legge 19 marzo 1983, n. 72, con la quale si prevede:

- a) la remunerazione del capitale sociale delle cooperative (e dei consorzi) in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali (art. 17, ultima parte);
- b) la possibilità per le cooperative di costituire ed essere soci addirittura

di società per azioni o a responsabilità limitata (art. 27 — *quinquies* — inserito nel D. lgs. c.p.s. 14/12/1947, n. 1577, — con l'art. 18).

La società cooperativa artigiana, prevista dall'art. 3, II comma della legge 443/1985, è assimilabile ad una cooperativa di produzione e di scambio e quindi ad una impresa societaria titolare di una attività economica organizzata per la realizzazione dell'oggetto sociale e dei rapporti attivi e passivi che, in relazione ad esso, vengono posti in essere (Cass. Sez. I, 19 febbraio 1980, n. 1212, in *Giur. it.* 1980, I, 1, 987). Essa assume certamente una configurazione giuridica alquanto diversa dalle imprese operanti nella forma di società di persone ammesse dalla norma precitata, ma molteplici sono anche i tratti che con queste ultime ha in comune.

I principali caratteri specifici e peculiari di natura sostanziale e formale della società cooperativa artigiana sono:

- la sua costituzione per atto pubblico notarile (art. 2518 c.c.);
- il capitale sociale variabile (art. 2520 c.c.);
- la limitazione degli utili ripartibili fra i soci (art. 2536 c.c.);
- il beneficio della «responsabilità limitata» dei soci per le obbligazioni sociali (artt. 2513 e 2514 c.c.);
- il numero minimo (NOVE) dei soci per la sua costituzione;
- il deposito per l'omologa e la iscrizione nel registro delle imprese, con la quale acquista la personalità giuridica (artt. 2330-2331-2475 c.c.);
- la pubblicazione dell'atto costitutivo e di quelli modificativi dello statuto, nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.), come previsto dai decreti ministeriali del 23/4/1977 e 18/6/1979.

Sono, invece, elementi comuni della cooperativa artigiana in esame e delle altre società di persone artigiane, a norma dell'art. 3 della Legge 443/1985, lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati con prestazione di servizi di natura usuale od artistica tradizionale dell'abbigliamento su misura, nonché gli altri requisiti oggettivi e soggettivi dei loro soci ed in particolare:

- a) che la maggioranza dei soci (minimo cinque persone su nove per la cooperativa) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- b) che il lavoro nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- c) che il numero dei dipendenti occupati (fra cui vanno computati anche i soci partecipanti meno uno) sia contenuto nei limiti indicati nelle varie ipotesi prefigurate alle lettere a)-b)-

c)-d) ed e) dell'art. 4, da calcolarsi come stabilito ai paragrafi 1-2-3-4-5 e 6 del comma secondo di detto articolo, con la particolare deroga prevista al quinto comma dell'art. 5.

Per la sua peculiare natura e configurazione giuridica l'impresa cooperativa artigiana non potrà, ovviamente annoverare fra i propri soci i dipendenti tecnici ed amministrativi (pur nel limite del 12% stabilito dall'art. 23, terzo comma del D. Lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, aumentato successivamente al 20% con la legge n. 49 del 27 febbraio 1985) e, come tutte le altre imprese artigiane, sia a carattere individuale che in forma societaria, è TENU-TA e quindi obbligata ad iscriversi nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (A.P.I.A.), a norma dell'art. 5, prima parte della legge 443/1985, con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 47 e seguenti del r.d. 10 settembre 1934, n. 2011 per il registro delle ditte e dei termini unificati stabiliti dal D.M. 9 marzo 1982, pena la sanzione amministrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 precitato.

E poiché l'iscrizione all'Albo «è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane» (art. 5 comma quarto) ne consegue automaticamente la applicabilità anche ai soci dell'impresa cooperativa artigiana del regime assistenziale previdenziale ed antinfortunistico previsto da apposite leggi speciali a carattere cogente per tutti gli imprenditori artigiani.

La legge 29 dicembre 1956, n. 1533, infatti, ha per titolo «Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani» ed all'art. 1, dispone testualmente: «L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani».

La Commissione Provinciale per l'Artigianato «deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani ... omis-sis... e provvedere a tenerli aggiornati» (art. 2, ultimo comma).

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui all'art. 2, gli artigiani ...omis-sis... sono tenuti a notificare:

- a) il loro nominativo e quello dei familiari a carico;
- b) la cessazione della loro attività artigianale o la perdita dei requisiti essenziali artigiani, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, a mezzo lettera r.r., alla segreteria della C.P.A.

In caso di morte dell'artigiano alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione e la liquidazione dell'impresa.

La cancellazione dagli elenchi nominativi di cui all'art. 1, ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso, alla data in cui l'evento si è verificato (art. 2 comma 1° del d.p.r. n. 266/1957).

Con la legge 4 luglio 1959, n. 463 è stata estesa l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) ai titolari di imprese artigiane (e familiari a carico) soggetti alla assicurazione entro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Presso l'istituto I.N.P.S. è istituita una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani (art. 3 Legge 463/1959).

Analogamente veniva poi disposto, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4, n. 3 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124).

Il quadro, sommariamente tracciato, della normativa vigente in materia di assistenza e previdenza per l'artigianato, pone in chiara evidenza l'obbligo per tutti gli artigiani, siano essi titolari di ditte individuali, che soci delle società previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 443/1985, purché partecipanti al lavoro nell'azienda, di essere assoggettati all'inquadramento contributivo preveduto:

- dalla legge n. 1533 del 29 dicembre 1956 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;
- dalla legge n. 463 del 4 luglio 1959 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani;
- dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 art. 4 — per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali degli artigiani.

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, (C.P.A.) al momento della iscrizione all'Albo Provinciale di una impresa artigiana sono tenute ad iscrivere contemporaneamente il suo titolare od i soci partecipanti al lavoro (nel caso di impresa societaria o cooperativa) in appositi elenchi nominativi per l'assistenza contro le malattie, l'invalidità vecchiaia e superstiti (I.V.S.) come tassativamente prescritto dalle precitate leggi speciali, Legge 1533/1956, Legge n. 463/1959.

L'inosservanza a tale preciso obbligo di legge configura e concreta il reato di «omissione di atti d'ufficio» a carico di tutti i componenti della Commissione Provinciale per l'Artigianato, competente per territorio previsto e punito dall'art. 328 del c.p. con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Sono queste le ragioni fondamentali per le quali non è possibile condividere

le posizioni peraltro diverse e contraddittorie assunte e sostenute da più parti, talune delle quali protese a ritenere che i soci di tutte le cooperative (e quindi anche quelli delle società cooperative artigiane) altro non sarebbero che dei semplici prestatori d'opera subordinata, e altre, invece, ferme ed irremovibili nel considerare anche i soci delle cooperative artigiane dei tipici «lavoratori autonomi», con la conseguenza, che nella prima ipotesi sarebbe ad essi applicabile sic et simpliciter l'inquadramento previdenziale od assicurativo riservato agli operai dipendenti, mentre per i fautori della seconda categoria si rientrerebbe senz'altro nell'ambito del trattamento previsto dal noto decreto presidenziale n. 602 del 14 dicembre 1970.

Entrambe le posizioni enunciate, denunciano carenze di validi ed adeguati supporti giuridici, appaiono incompatibili con la normativa speciale vigente in materia di assistenza e previdenza dell'artigianato e rivelano anche scarsa considerazione dei profondi mutamenti e delle nuove linee tendenziali, in continua evoluzione, di tutto il movimento cooperativo in generale.

Dai tempi ormai remoti del D. lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 ne è passata tanta dell'acqua sotto i ponti e persino la giurisprudenza è stata lesta a prenderne atto ed a recepire le nuove peraltro ormai diffuse e consolidate realtà.

La giurisprudenza di merito infatti, è ormai tutta concorde con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione nel ritenere che il rapporto che si instaura fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro «è un rapporto a struttura associativa, in cui fanno difetto il vincolo di dipendenza in senso tecnico e la garanzia del guadagno» (Pret. Bologna, 30 dicembre 1974, Balestri c. Gruppo Facchini Unione Bologna, in Giust. civ. Rep. 1977, voce Soc. di capitali 215; App. Bologna, 21 gennaio 1963, Bonvicini c. Coop. Falegnami di Modena, in Giust. civ. Rep. 1964, voce Soc. di capitali, n. 148; Cass. Sez. Lav., 26 Ottobre 1977, in Giust. civ. Rep., 1978, voce Soc. di capitali, n. 332).

La configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra socio e cooperativa si riconosce soltanto quando l'attività svolta dal socio sia diversa ed estranea all'oggetto specifico dell'impresa sociale, (Cass., 4 maggio 1983, n. 3068, Stagnitta c. Scat. Soc. Coop. Autotrasporti, in Giust. civ. 1983, I, p. 1939 ss.).

Lo stesso principio viene ribadito dal Supremo Collegio, in una recentissima sentenza del maggio 1984, relativamente ad una vertenza, insorta fra un socio

di una cooperativa di autotrasporto (Cass., 3 maggio 1984, n. 2680, Caccia c. Cooperativa Autotrasporti Vimercaresi, in Foro it., 1984, I, c. 1836 ss.).

L'oggetto dell'attività della cooperativa ha assunto ormai di norma carattere innanzitutto economico.

È ricorrente ed uniforme diffatti l'indirizzo dei Tribunali di negare l'omologazione degli atti costitutivi di società cooperative che denunciano la «mancanza di uno scopo patrimoniale, ovvero della comunione qualificata di interessi economici patrimoniali, essenziali per le società in genere e ritenuti tali anche per le società cooperative (vedasi in merito i provvedimenti di negata omologa del Trib. di Padova decr. 10 dicembre 1980 e Tribunale di Cagliari, decr. 30 aprile 1982).

Le disposizioni previdenziali ed assicurative previste per i soci delle cooperative di lavoro e di produzione e lavoro (art. 2 del r.d. 7/12/1924, n. 2270 — regolamento di esecuzione del r.d. n. 3158/1923; l'art. 5, n. 2 del dl. c.p.s. 12/8/1947 n. 869; art. 1, secondo comma del d.p.r. 30/5/1955, n. 797; d.p.r. n. 1124 del 30/6/1955; L. 30/12/1971 n. 1204) certamente antiquate ed anacronistiche, si riferiscono chiaramente — come si evince agevolmente da una semplice loro lettura, all'ente cooperativo tradizionale, i cui soci «devono essere *lavoratori* ed esercitare l'arte ed il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa di cui fanno parte, o affini (art. 23 del lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577).

Da qui anche la ragione per la quale queste cooperative vengono equiparate ai *datori di lavoro*, rispetto ai propri soci e questi ultimi a meri prestatori d'opera subordinati come considerati dagli artt. 102 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e soprattutto dall'art. 2 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270 che stabilisce addirittura che le società cooperative sono *datori di lavoro* anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunte.

È fuor di dubbio che tale compendio normativo nulla può avere a che vedere con la *società cooperativa artigiana* di cui all'art. 3 n. 2 della Legge Quadro per l'Artigianato i cui soci non potranno in nessun caso essere considerati dei dipendenti e nei confronti dei quali la cooperativa non potrà naturalmente atteggiarsi a «datore di lavoro». Altrettanto errata e manifestamente contra legem. la pretesa di estendere ai soci della Società Cooperativa Artigiana il trattamento previdenziale di cui al noto d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602.

Tale provvedimento, che porta per titolo «Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavo-

ratori, soci di società ed enti cooperativi ecc. ecc.», ribadisce pedissequamente nei pochi articoli che lo compongono, che beneficiari di tale trattamento sono soltanto «le categorie di lavoratori soci di cooperative disciplinate dagli artt. 2511 e seg. ti C.C. e dal D. lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577» o di organismi di fatto (artt. 3 e 4)

Da queste cooperative, enti od organismi di fatto, si distingue nettamente la società cooperativa artigiana in esame, prevista per la prima volta dall'art. 3, prima parte della legge n. 860/1956 ed attualmente dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i cui caratteri peculiari sono stati accennati in precedenza, e la cui disciplina giuridica è dettata dalla legge Quadro per l'Artigianato.

Ne deriva, come conseguenza ineludibile l'applicazione anche ai soci della cooperativa artigiana della normativa speciale vigente in materia previdenziale ed assicurativa, per tutti gli artigiani, soprattutto ora che la legge 443/1985 ha introdotto l'obbligatorietà della iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di tutte le imprese e quindi anche delle società cooperative in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2-3-4 di detta legge e riconosciuto il valore *costitutivo* di tale iscrizione, condizione per usufruire delle agevolazioni previste a favore dell'artigianato e quindi anche di quelle di carattere assistenziale e previdenziale.

La portata precettiva della norma, del resto già prevista nell'ultima parte dell'articolo 9 della Legge 860/1956 («l'iscrizione all'Albo è condizione per usufruire delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane») è stata giustamente colta da una recente sentenza del Pretore di Lucca (Sent. n. 552 del 27/10/1984) con la quale si afferma che «i soci delle cooperative artigiane, anche a responsabilità limitata, devono essere considerati titolari delle imprese stesse e non dipendenti, ai fini anche della normativa previdenziale ed assicurativa».

E perché a nessuno sia consentito coltivare od addurre dubbi e perplessità interpretative in merito, per iniziativa dell'On.le Righi (autorevole interprete della Legge Quadro per l'Artigianato, quale relatore della medesima nel corso del suo lungo e travagliato iter parlamentare) e di un gruppo di deputati, è stata presentata alla Camera la proposta di legge, portante il numero 3324 e costituita da un articolo unico così formulato:

«Ai fini assicurativi e previdenziali gli artigiani, soci di cooperative artigiane, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 e successive modificazioni ed integrazioni».